

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 63/04

14 settembre 2004

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-19/03

Verbraucher-Zentrale Hamburg eV /O2 (Germany) GmbH & Co. OHG

LA CORTE PRECISA QUALI REGOLE PER L'ARROTONDAMENTO SI APPLICANO ALLE SOMME DI DENARO ED ALLE TARIFFE DEI BENI E DEI SERVIZI NEL CONTESTO DELL'INTRODUZIONE DELL'EURO

Per la tariffazione per minuto delle comunicazioni telefoniche, la legislazione comunitaria non impone l'arrotondamento al centesimo più vicino, vale a dire alle due cifre dopo la virgola. Un tale arrotondamento, tuttavia, è ammissibile solo se sono rispettati il principio della continuità dei contratti e l'obiettivo di neutralità del passaggio all'euro.

Un regolamento del Consiglio del 1997¹ prevede che i tassi di conversione, espressi per il controvalore di un euro in ciascuna moneta nazionale della zona euro, si compongono di sei cifre significative e non possono essere arrotondati o troncati all'atto delle conversioni. Viceversa, gli importi da pagare o contabilizzare in caso di arrotondamento dopo una conversione in unità euro sono arrotondati al centesimo superiore o inferiore più vicino.

O2, operatore di una rete di telefonia mobile in Germania, nel 2001, durante il periodo cd. transitorio, ha convertito le sue tariffe basate su un prezzo al minuto in marchi tedeschi in euro e le ha arrotondate al centesimo di euro più vicino. La Verbraucher-Zentrale, organismo competente a perseguire le violazioni delle leggi per la tutela dei consumatori, ha ritenuto che questa prassi di arrotondamento avesse come conseguenza una maggiorazione dei prezzi di O2. Essa ha sostenuto che la tariffa al minuto, ai sensi del regolamento del 1997, non può essere oggetto di una tale operazione di arrotondamento, dal momento che questo prezzo sarebbe unicamente un importo intermedio e non una somma da pagare o contabilizzare.

Il Landesgericht München I, adito dalla Verbraucher-Zentrale, ha chiesto alla Corte se una tale tariffa costituisca un importo monetario ai sensi del regolamento del Consiglio e se dovesse quindi essere arrotondato; oppure se solo la cifra finale, effettivamente fatturata al consumatore, potesse costituire un importo arrotondabile. In caso di risposta negativa, il

¹ Regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1).

Landesgericht ha voluto sapere se il regolamento del Consiglio si opponga a che importi diversi da quelli che debbono essere pagati o contabilizzati siano arrotondati al centesimo più vicino.

La Corte constata innanzitutto che la nozione di «importi monetari da pagare o contabilizzare», ai sensi del regolamento del 1997, implica chiaramente gli importi che danno luogo a pagamenti da parte del consumatore, vale a dire tutti i debiti monetari e gli importi iscritti nei documenti contabili o negli estratti conto.

Per stabilire se in tale nozione rientrino anche importi monetari quali i prezzi per minuto applicati dalla O2, che fungono da base di calcolo del prezzo fatturato al consumatore, è opportuno rifarsi alle finalità del regolamento, il cui obiettivo principale è quello della neutralità del passaggio all'euro, che mira ad assicurare che il passaggio alla moneta unica si effettui senza conseguenze per gli impegni già sottoscritti dai cittadini e dalle imprese. Ne deriva, secondo la Corte, che il regolamento si limita a fissare regole minime relative all'arrotondamento di taluni importi, che non hanno lo scopo di disciplinare esaurientemente i calcoli intermedi relativi a tali importi ed hanno per oggetto solamente gli importi che danno luogo ad un pagamento da parte del consumatore e gli importi iscritti in scritture contabili ed in estratti conto. Per questi importi - in particolare per i pagamenti in moneta fiduciaria - delle ragioni pratiche non solo giustificano ma anzi impongono una regola di arrotondamento al centesimo più vicino.

La Corte ne conclude che **una tariffa, quale il prezzo per minuto di cui nella causa principale, non costituisce un importo monetario da pagare o contabilizzare ai sensi del regolamento sull'introduzione dell'euro, e non deve pertanto essere arrotondato in tutti i casi al cent più vicino, poiché nessuna ragione pratica impone, in ogni caso, di arrotondarne a due cifre dopo la virgola.** E soprattutto, un importo di questo tipo non è effettivamente fatturato al consumatore e da questi pagato e non è iscritto in quanto tale in alcun documento contabile o estratto conto. Inoltre, la Corte osserva che **la circostanza che tale tariffa rappresenti l'elemento determinante del prezzo dei beni o dei servizi proposti al consumatore è irrilevante ai fini della detta conclusione.**

La Corte precisa tuttavia che l'arrotondamento al centesimo più vicino, di importi diversi da quelli che debbono essere pagati o contabilizzati, se non è escluso in via di principio dal regolamento, non è peraltro ammissibile in ogni caso. Quindi, laddove il prezzo da pagare risulti da un elevato numero di calcoli intermedi, l'arrotondamento al centesimo più vicino della tariffa unitaria o di ciascuno degli importi intermedi che entrano nella fatturazione è atto ad avere una concreta incidenza sul prezzo effettivamente sopportato dai consumatori. Orbene, il principio di continuità dei contratti e l'obiettivo di neutralità del passaggio all'euro comportano che una prassi d'arrotondamento non incida sugli impegni contrattuali assunti dagli operatori economici - compresi i consumatori - e che essa non abbia una concreta incidenza sul prezzo effettivamente da pagare. La Corte lascia al giudice nazionale il compito di verificare se tale sia il caso nel contesto della controversia con cui è stato adito.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, EN, DE, NL, IT

Il testo integrale della sentenza si trova al sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna Angelidis

tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674